



originale

COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 16-03-10

Oggetto: LEGGE N. 488/1999 - ART. 12, COMMA 4. SCONTO GASOLIO E G.P.L.. INDIVIDUAZIONE FRAZIONI NON METANIZZATE.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **sedici** del mese di **marzo**, alle ore **20:30** si é riunito il Consiglio comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Il SINDACO, dott. Cristiano Belliato, in qualità di Presidente, invita il Segretario generale a fare l'appello.

Eseguito l'appello, risultano:

=====

BELLIATO CRISTIANO	P	CASAGRANDE ADRIANO	P
MESTRINER GIUSEPPE	P	ZANATTA FRANCESCO	P
SPOLVERATO MANOLA	P	CORAZZIN FABIO	P
MILANESE LUIGI	P	DE NARDI GIANCARLO	A
CAPPA PAOLO	P	TESO IVANO	P
DE LAZZARI GIOVANNINA	P	CALESSO CARLO	P
POL ROSA MARI'	A	BUSO ENZO	P
ANTONINI PAOLA	A	MISSIATO RICCARDO	A
VENTURIN LEONARDO	A		

=====

Assume la presidenza il dott. **BELLIATO CRISTIANO**, in qualità di SINDACO.

Partecipa, in qualità di Segretario Generale, la dott.ssa **DAL ZILIO MARZIA**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio comunale di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione immediatamente eseguibile: **S**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 8 della Legge n. 448/98 ha istituito la c.d. "carbon tax";

RILEVATO che, al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio e al gas petrolio liquefatto (GPL), è stata poi prevista una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale (art. 8, comma 10, lett. C, della citata Legge n. 448/98);

DATO ATTO che l'articolo 12, comma 4, della Legge n. 488 del 23.12.1999 (finanziaria 2000) ha modificato la predetta lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della Legge 448/98, stabilendo che i benefici di cui sopra fossero applicabili altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 412/93, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale interessato e comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

DATO ATTO, quindi, che con deliberazione Consiglio Comunale del 09/03/2001, n. 16, esecutiva, sono state individuate le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4, della legge n. 488 del 1999;

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione Consiglio Comunale del 11/09/2008 n. 21, esecutiva, è stata approvata la planimetria delle zone metanizzate aggiornata al 30/06/2008, senza l'individuazione del centro abitato;

RISCONTRATO che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;

VISTA la nota dell'Agenzia delle Dogane del 31 dicembre 2009, prot. n. 178604, nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448";

RISCONTRATO che tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, ha esteso la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

RILRVATO che la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203, che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno 2009 non è stata, invece, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010, per cui, in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della legge n. 448/1998, è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo l'art. 4, del d.l. n. 268/2000, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 354/2000, come "...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

VISTA la successiva nota, prot. n. 5961 del 15.01.2010, dell’Agenzia delle Dogane, che, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch’essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che “i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando..... quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso”. Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire “da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall’altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 640 del 18/11/1993, esecutiva, con la quale veniva individuato il Centro Abitato ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 , n. 285, e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

RITENUTO altresì:

- Che, anche sulla base di indagini condotte presso gli uffici competenti volte a rilevare i prezzi più rappresentativi a riguardo, gli allacciamenti effettuati a una distanza superiore a metri 70/80 dalla esistente condotta, comporterebbero per gli utenti un aggravio di spesa tale da non rendere conveniente l’ammortamento della medesima, in relazione al presunto guadagno desumibile dall’uso del gas metano in alternativa agli altri combustibili fossili;
- che tale quadro conoscitivo risulta finora essere confermato nei fatti, talché gli utenti residenti oltre tale fascia non risultano disponibili in nessun caso, (in presenza di metanizzazione) ad effettuare gli allacciamenti;

RILEVATO inoltre che non esistono criteri generali sotto il profilo giuridico o tecnico/normativo atti a definire un’area come metanizzata o meno e che le Amministrazioni Comunali hanno ritenuto opportuno adottare valutazioni diverse e discrezionali a riguardo, comunque tese a definire nel modo più approssimato possibile il campo di convenienza economica degli allacciamenti dell’utenza alla rete del gas metano e che pertanto, sulla base di approssimazioni tecnico-economiche, si può ragionevolmente individuare in metri 70 di estensione la fascia considerata ancora "metanizzata";

ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto D.P.R. 412/93, che il comune di Spresiano ricade nella zona climatica "E";

DATO ATTO, quindi, che l’ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato esclusivamente sulla base dell’art. 8, comma 10, lett. c), punto 4), della legge n. 448/1998, come modificato dall’art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.11.2000, n. 354;

RISCONTRATO, pertanto, che tale beneficio è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E e che tali frazioni sono da intendersi secondo quanto disposto dal summenzionato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come “... *porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse*”;

RITENUTO, pertanto, di individuare le suddette zone ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 della Legge 488/99, e succ. modifiche ad integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area III – Area Tecnica -, dott. geom. Rino Cenedese, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.;

DATO ATTO del rispetto del quorum funzionale e strutturale in sede di votazione;

AVENDO la votazione, eseguita in forma palese per alzata di mano, da parte del Sindaco e degli undici (11) Consiglieri presenti e votanti, ottenuto il seguente esito:

- Voti favorevoli: n° 11;
- Voti contrari: n° /;
- Astenuti: n° 1 (Calesso);

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto in premessa e narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di individuare, a valere dal 01/01/2010 e per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448/98, come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge n. 488/99, e di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 268/2000, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 354/2000, le zone non metanizzate del Comune di Spresiano, come risultano dall'allegato elenco delle "frazioni" totalmente e parzialmente metanizzate e di quelle completamente non metanizzate e del centro Abitato dove ha sede la casa Comunale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dagli elaborati grafici redatti dall'ASCOPIAVE S.p.A., aggiornati alla data del 31/12/2009, ns. prot. n. 3727 del 23/02/2010, ed integrati con l'individuazione del centro abitato dove ha sede la casa Comunale, di seguito elencati e che si approvano con la presente deliberazione:

ASCOPIAVE S.p.A. – Rappresentazione grafo reti gas metano - modificate dall'Uff. tecnico Comunale :

- Spresiano 1;
 - Spresiano 2 – Spresiano sud;
- depositati presso l'Ufficio LL.PP. ;

3) di dare atto:

- che per "zone non metanizzate" si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotte di metanizzazione rilevabili nei suddetti grafici ed al di fuori del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale, ovvero quelle comprendenti fabbricati posti all'esterno di una fascia di estensione pari a metri 70 misurata a partire dalla condotta di metanizzazione più vicina ed al di fuori del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale;
- che il presente atto viene assunto a titolo ricognitivo circa l'individuazione definitiva delle zone non metanizzate oggetto dei benefici di che trattasi, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento;

4) di demandare all'ufficio segreteria la comunicazione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero per le Attività Produttive;

- 5) **di dare atto** che i predetti elaborati grafici, agli atti dell'ufficio lavori pubblici, sono a disposizione del pubblico per le finalità in argomento;
- 6) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione eseguita in forma di legge:
- Voti favorevoli: n° 11;
 - Voti contrari: n° /;
 - Astenuti: n° 1 (Calessio).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
BELLIATO CRISTIANO

Il Segretario Generale
DAL ZILIO MARZIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ ove rimarrà esposta per quindici (15) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Responsabile del procedimento
Mestriner Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, è divenuta **ESECUTIVA** il giorno _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Spresiano, _____

Il Responsabile del procedimento
Mestriner Tiziana

=====